
I più importanti progetti di legge sull'assicurazione del danno da catastrofe naturale in Italia

Lo Stato italiano non ha una legislazione organica che regoli la copertura finanziaria dei danni causati da calamità naturali. Nel nostro paese, il tema è stato oggetto di diverse proposte legislative che fino ad ora non sono riuscite a decollare

Le calamità naturali, che con sempre maggiore frequenza e intensità mettono a dura prova il nostro Paese, portano drammaticamente alla luce tutta la problematica connessa ai danni che causano ed evidenziano i gravi ritardi in materia. La mancanza di un quadro normativo adeguato in una materia di così grande rilevanza ha fatto sì che finora l'intervento pubblico venisse ispirato dall'urgenza degli specifici eventi e da una quasi totale assenza di programmi di prevenzione. A partire dagli anni Novanta, sono stati presentati diversi progetti di legge mai giunti a conclusione.

□ **1993**

Il primo disegno di legge (1164/93) viene presentato per iniziativa del Senatore Golfari e riproposto alla Camera dei Deputati da parte del deputato Camoirano (800/1994). L'articolo 1 del disegno di legge prevede l'istituzione di un Fondo per l'assicurazione dei privati alimentato da una addizionale obbligatoria all'ICI dell'1% riscossa dai comuni chiamati a stipulare per i cittadini una polizza con un consorzio assicurativo obbligatorio. Tra i punti deboli individuati in tale progetto di legge, il più rilevante è costituito da fatto che si preveda un contratto di assicurazione stipulato tra i Comuni e il Consorzio obbligatorio e non tra i privati e le assicurazioni.

□ **1996**

Viene proposto il progetto di legge delega al Governo (Casinelli 235/1996) in materia di Protezione civile e di intervento dello Stato in materia di calamità naturali, nonché di assicurazione contro i rischi da esse derivanti. Lo stesso progetto viene trasformato in testo base per la discussione in aula nel 2001. Il disegno di legge prevede la graduale introduzione di un sistema di assicurazione contro i rischi di catastrofi naturali per adesione volontaria. I premi vengono determinati dal Governo in relazione alle diverse fasce di rischio sul territorio. Il dibattito, che aveva portato ad una significativa convergenza delle forze politiche, non ha un seguito.

□ **1999**

Nel disegno di legge collegato alla Finanziaria del 1999, l'articolo 33 propone di introdurre un'assicurazione contro le calamità naturali. Il Ddl punta a rendere obbligatorio per tutti i privati che hanno acquistato una polizza contro il rischio di incendio dei fabbricati anche l'acquisto della copertura per le catastrofi naturali. L'articolo viene stralciato dalla legge in occasione della discussione alla Camera dei Deputati.

□ **2001**

Nel progetto di legge Manfredi 503/2001, che riprende il progetto presentato nel 1996, la possibilità di indennizzare a privati i danni derivanti da calamità naturali per mezzo di un sistema assicurativo è trattato in modo sintetico in un articolo che delega il Ministero dell'Industria alla stipula di una convenzione con le compagnie di assicurazione private per regolare la materia. Successivamente, vengono posti all'esame della Commissione Ambiente, Territorio e Beni ambientali del Senato due disegni di legge. Il primo nel 2001, il disegno di legge N. 531, che ripropone una revisione radicale della materia attinente alla Protezione civile, nelle sue fasi fondamentali della previsione, della prevenzione e del soccorso in emergenza.

Informazioni per la stampa

Barbara Orrico – borrico@dagcom.com – 0289054165 – 347 5419012
Elena Guzzella – eguzzella@dagcom.com – 0289054166 – 339 3278268

□ **2002**

Il secondo disegno di legge al vaglio del Senato, il Ddl 533 del 2002, si propone invece di fornire una norma di riferimento per disciplinare con immediatezza i processi post calamità, distinguendoli nettamente da quelli relativi all'emergenza. La legge dovrà rendere semplici e veloci i provvedimenti, predisponendo le misure in modo uniforme sul territorio nazionale e dando la certezza ai cittadini e agli enti locali interessati all'evento calamitoso di poter disporre di risorse certe in tempi brevi. Il disegno di legge contiene anche quei provvedimenti, adottati con decreti-legge a seguito di singole calamità, ritenuti validi e già applicati a favore delle popolazioni colpite.

□ **2004**

Il tema continua ad essere all'attenzione delle forze politiche e del Governo, il quale, da ultimo, inserisce nel disegno di legge relativo alla Finanziaria 2004, articolo 40, un'apposita disposizione diretta ad introdurre l'assicurazione delle calamità naturali. La norma delega il Governo a disciplinare la materia con apposito regolamento, fissando nel contempo i principi fondamentali del nuovo sistema misto-privato che si vuole istituire seguendo quanto già è stato fatto in materia da altri paesi. Il nuovo sistema prevede l'inserimento obbligatorio della garanzia del rischio delle calamità naturali nei contratti di assicurazione contro l'incendio stipulati per gli immobili destinati ad uso abitativo; l'esclusione della tutela per i fabbricati abusivi; l'esclusione dell'intervento dello Stato per i fabbricati non assicurati, appartenenti a persone giuridiche private; la costituzione di un Consorzio fra le compagnie di assicurazione per la definizione delle modalità per la riassicurazione del rischio; l'intervento dello Stato in presenza di calamità naturali che avessero causato danni di importo superiore al limite massimo annuo di esposizione del Consorzio. Durante l'iter parlamentare, il progetto è però oggetto di critiche che, nelle fasi finali del dibattito, portano al suo accantonamento.

□ **2005**

La legge Finanziaria 2005, reiterando la proposta di cui all'articolo 40 della Finanziaria 2004, prevede, all'articolo 26, il ricorso ad un sistema di estensione obbligatoria di garanzia, ai contratti incendio, per i danni cagionati dalle calamità naturali ai fabbricati di civile abitazione. Nella seduta del 2 novembre 2004, viene approvato l'emendamento sull'articolo 26 che cancella le norme relative all'obbligatorietà della polizza. L'articolo 202 della Finanziaria 2005 introduce, al fine di favorire l'avvio di un regime assicurativo volontario, l'istituzione di un apposito Fondo di garanzia (50 milioni di euro per il 2005), la cui gestione è affidata alla Consap s.p.a., per la copertura dei rischi derivanti da calamità naturali sui fabbricati a qualsiasi uso destinati. E' prevista la partecipazione al capitale sociale di una compagnia di riassicurazione di nuova costituzione volta ad incrementare le capacità riassicurative del mercato. La copertura si riferisce a rischi quali: terremoto, alluvione, maremoto, frane, inondazioni, fenomeni vulcanici e in ogni caso a quei danni che presentino le caratteristiche di catastroficità stabilite dal Dipartimento di Protezione civile sulla base delle proposte della Commissione Nazionale grandi rischi. I premi assicurativi saranno calcolati in base agli indici di rischio per zona e saranno introdotte franchigie e limiti di indennizzo, mentre sarà escluso l'intervento dello Stato sui danni subiti da fabbricati appartenenti a privati non assicurati. Rimane demandato ad un successivo regolamento, da emanarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore di tale legge, il compito di costituire la compagnia di riassicurazione, di definire le regole di funzionamento del Fondo e le misure di incentivazione per lo sviluppo delle coperture assicurative, dalle cui garanzie vengono comunque esclusi i fabbricati abusivi.

Informazioni per la stampa

Barbara Orrico – borrico@dagcom.com – 0289054165 – 347 5419012
Elena Guzzella – eguzzella@dagcom.com – 0289054166 – 339 3278268